

ORIGINALE

Registro delibere n° 55

Proposta n. 54/2019



# COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione  
del giorno 20/12/2019, ore 20.15*

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2019 (ART.20 D.LGS.175/2016).**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **20.15** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	SACCAROLA ANDREA	Sindaco	X	
2	MELLINATO DINO	Consigliere	X	
3	BRAGATO FRANCO		X	
4	FABBIO RICCARDO			X
5	FODDE GIUSEPPINA		X	
6	GARBIN TATIANA		X	
7	GATTI ALVISE		X	
8	FAVARETTO DANIELE		X	
9	MILAN ROBERTA		X	
10	BENZONI ELISA		X	
11	ZAMPIROLLO LUCA		X	
12	BARBIERO MONICA			X
13	FUSARO ERIKA			X
14	VIAN GIANNI		X	
15	FAVARON VALERIO		X	
16	BERNARDI MORENO		X	
17	BOSCOLO ALESSIO		X	
			14	3

Partecipa alla seduta il Sig. **Fattori Pierfilippo** Segretario Generale.

Sono presenti alla seduta gli Assessori: Bernardo S., Corò E., Faggian L., Ferri A., Tozzato L., Il Sig. **MELLINATO DINO**, nella sua qualità di **Presidente**, ha assunto la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. Scrutatori i Consiglieri: ZAMPIROLLO LUCA, FODDE GIUSEPPINA, VIAN GIANNI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:

**RICHIAMATO** il disposto del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**ATTESO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4):

*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

*3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

*4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 175/2016:

*1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.*

**RICHIAMATO** l'art. 20 del d.lgs 175/2016 che testualmente dispone:

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o*

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere oggetto di alienazione piuttosto che di mantenimento;

DATO ATTO che il Comune provvedeva alla succitata ricognizione straordinaria con deliberazione di C.C. n. 40/2017 ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE";

ATTESO che il Comune procedeva da ultimo alla ricognizione annuale con **deliberazione del Consiglio Comunale 2018 num. 67 del 21/12/2018** ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016";

CONSIDERATO che il Comune possiede le sottoelencate partecipazioni:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
VERITAS SpA	0033418202761	2,39%
ACTV Spa	80013370277	0,35%

DATO ATTO CHE:

- **Veritas S.p.A.** è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs 39/2010. Si rileva inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 5 le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, non si applicano alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p) del decreto medesimo, tra le quali rientra anche Veritas S.p.A.;

- **Actv S.p.A** non risulta essere controllata dal comune di Martellago secondo le modalità previste dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 2 lett. g) del Tusp.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 del citato D.lgs 175/2016, il Comune è ora chiamato ad adottare entro il 31.12.2019 l'atto ricognitivo annuale di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

PRESO ATTO che il MEF ha licenziato in materia apposite linee guida sulla base delle quali viene effettuata la presente ricognizione;

ATTESO che le informazioni e i dati delle società devono fare riferimento al 31.12.2018;

DATO ATTO che il Comune deve verificare la persistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 che consentono il mantenimento delle partecipazioni in Veritas S.p.a. e ACTV S.p.A;

ATTESO che il Comune, verificata la persistenza dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni nelle società, Veritas Spa e Actv Spa come rappresentati nelle relazioni tecniche allegate (all.n. 1 e n. 2), intende confermare la partecipazioni nelle predette società per le motivazioni esplicitate nelle predette relazioni;

CONSIDERATO che sulla proposta di deliberazione viene richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001) da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30.10.2013;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/10/2013, (esecutivo);

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

### **propone**

1. di approvare il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate anno 2019 del comune di Martellago:

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>
VERITAS SpA	0033418202761	2,39%
ACTV Spa	80013370277	0,35%

secondo le linee rappresentate in premesse e come completato nelle relazioni tecniche (allegati 1 e 2 alla presente deliberazione);

2. di mantenere la partecipazione nelle predette società;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante la scadenza dell'adempimento.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 54/2019, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI	Mauro Favaron	Favorevole	27/11/2019
Contabile	RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA	Annalisa Scroccaro	Favorevole	27/11/2019

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 del 04/12/2019;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n.32219 del 13/12/2019 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 18/12/2019;
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 10/12/2019;

Uditi gli interventi integralmente trascritti, allegati al presente atto, il Consiglio Comunale approva quanto indicato con voti espressi in forma palese:

Presenti: n.14

Votanti: n.12

Astenuti: n.2 (Boscolo e Bernardi)

Favorevoli: n.12

Contrari: n.0

e

## **DELIBERA**

di approvare la proposta soprariportata.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti: n.14

Votanti: n.12

Astenuti: n.2 (Boscolo e Bernardi)

Favorevoli: n.12

Contrari: n.0

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante la scadenza dell'adempimento.

---

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

**IL PRESIDENTE**  
**MELLINATO DINO**

*- firmato digitalmente -*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dott. Fattori Pierfilippo**

*- firmato digitalmente -*

---

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

---

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

---

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005*